

## REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

### ARTICOLO 1 – OGGETTO

- 1.1** Con il presente regolamento il Fondo Pensione Cometa dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo e ai beneficiari .
- 1.2** – Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate.

### ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

- 2.1** – L'adesione al Fondo Pensione Cometa dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.
- 2.2.** – Ai fini dell'iscrizione a Cometa di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato “**Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico** del lavoratore aderente e/o beneficiario”, seguendo la procedura per l'adesione online sul sito del fondo –[www.cometafondo.it](http://www.cometafondo.it).
- 2.3** – il modulo deve essere sottoscritto sia dal lavoratore aderente a Cometa sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenni o legalmente incapace, dovrà essere apposta separata sottoscrizione dal suo legale rappresentante, anche se coincidente con il lavoratore.
- 2.4** – I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.

### ARTICOLO 3 – FORME E IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE

- 3.1** – L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore del familiare fiscalmente a carico sono liberamente stabiliti dal lavoratore all'atto dei versamenti stessi. Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt. 4 e 5.
- 3.2** – Il familiare fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. Se minore o legalmente incapace, i relativi bonifici saranno effettuati a suo nome dal legale rappresentante, anche se quest'ultimo coincida con il lavoratore. Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt. 4 e 5.

## ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

**4.1** - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi, o il familiare fiscalmente a carico (se minore o legalmente incapace tramite i suoi rappresentanti legali), deve effettuare un bonifico bancario seguendo scrupolosamente le istruzioni indicate al comma 4.2.

**4.2** - I versamenti devono essere effettuati sul C/Corrente intestato al Cometa,

presso:

BNP PARIBAS Succursale Italia IBAN IT 62 M 03479 01600 000800842200

Nel bonifico va inserita la seguente causale "1111111111" seguita dal codice fiscale, cognome e nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento, e codice fiscale, cognome e nome del soggetto che effettua il versamento. L'indicazione dei due codici fiscali è obbligatoria.

## ARTICOLO 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI.

**5.1** - I contributi saranno investiti nel comparto che verrà indicato nel modulo di cui all'art. 2.2., e in mancanza di indicazione nel comparto Reddito. E' facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente linea di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.

**5.2** - Il Fondo Pensione procede all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente, entro il giorno 20 del mese del bonifico di cui all'art. 4.1. Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell'inesatta compilazione del campo causale secondo le istruzioni di cui all'art. 4.2 non consentirà al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, le somme versate saranno investite con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

**5.3** - I bonifici di versamento contributivo in favore del familiare fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, saranno investiti con il valore quota del mese successivo

## ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO:

**6.1.** - Il soggetto non più fiscalmente a carico ha la facoltà di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari ovvero di mantenerla anche in assenza di contribuzione. La decisione assunta in proposito deve essere comunicata a Fondo entro trenta giorni dall'accadimento; in mancanza, si presume la volontà di mantenere la posizione. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o legalmente incapace, la comunicazione al Fondo e i versamenti devono essere effettuati dai legali rappresentanti.

**6.2** - Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applicano gli artt 4 e 5.

## ARTICOLO 7 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

**7.1** – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri aderenti al Fondo Pensione. Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno. In caso di mancanza di contribuzione nell'anno contabile, è effettuato un prelievo dalla posizione maturata pari a metà della quota associativa.

**7.2**– Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

**7.3**– Dall'ammontare delle erogazioni – anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche - può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo a copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

**7.4** – Nulla è dovuto a titolo di quota d'iscrizione.

## ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE FISCALE

**8.1** – Il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente al Prospetto delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo, invia al lavoratore iscritto che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento.

## ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO E DA CARICHE ASSOCIATIVE

**9.1**– I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo Cometa ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fondo Pensione, né possono ricoprire la carica di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

## ARTICOLO 10 – PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

**9.1**– Per iscriversi è necessario compilare la procedura on line posta sul sito web nella sezione dedicata <https://www.cometafondo.it/site/buone-ragioni-previdenza-complementare/aderisci> , stampare firmare e spedire il modulo all'indirizzo indicato in procedura.